



COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE- TARIFFE ANNO 2023

L'anno 2023, addì 1 del mese di GIUGNO alle ore 19:20, nella sala del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di Giovanni ERROI

All'appello nominale risultano:

	Nome e cognome	PRESENT	ASSEN
1	Giovanni ERROI	Sì	
2	Stefania ARNESANO	Sì	
3	Camillo VILLANI MIGLIETTA	Sì	
4	Salvatore DE CRUTO	Sì	
5	Maria Roberta INDENNIDATE	Sì	
6	Maria Lucia PELLEGRINO		Sì

Assiste Segretario Generale Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Si esprime parere **Favorevole** in linea tecnica attestante altresì la regolarità dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Valentina COSMA

Si esprime parere Favorevole in linea contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Valentina COSMA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DL 228/2021 convertito in L. 15/2022, all'art. 3, comma 5-sexiesdecies stabilisce che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, ... e' prorogato al 31 maggio 2022”

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il comma 837 a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;

- il comma 838 a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

Richiamate:

- la deliberazione della Commissione con poteri straordinari di Consiglio Comunale n. 5 del

29/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11/05/2022 con la quale sono stati approvati tariffe e coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del CUP per l'anno 2022;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui: - al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817; -

e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori;

Ritenuto necessario determinare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2023, confermando quelli approvati per l'anno 2022 ad eccezione delle tariffe relative alla pubblica affissione rideterminate in funzione dei costi reali di gestione del servizio, nonché in funzione dell'introduzione della tariffa giornaliera del servizio di affissione su plance 6x3, riportati nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" non presenta, complessivamente considerato, variazioni in diminuzione rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Considerato che l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale comporta novità impattanti sull'organizzazione degli uffici competenti, in quanto si tratta di entrata extra tributaria che va a sostituire i tributi minori, che deve essere riscossa con il PAGOPA, come le altre entrate patrimoniali, contestualmente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni da parte degli uffici comunali competenti;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

D E L I B E R A

1. per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, di approvare per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di allegare la presente al Bilancio di Previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 172 del D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;
3. di dare atto che la presente Deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on-line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL SINDACO
Giovanni ERROI

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano:
<https://www.comune.carmiano.le.it>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Visti gli atti d'ufficio:

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

Sarà affissa all'Albo Pretorio, il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, li

Responsabile Segreteria
Dott.ssa Nada MIGLIETTA

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Dalla Residenza Comunale, li _____

TARIFFA CANONE DIFFUSIONE E ESPOSIZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

Tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq. € 40,00

Tariffa standard di riferimento giornaliera per mq. € 0,70

Tipologia	Coeff. per tariffa standard annua	Tariffa annua per mq	Coeff. per tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera euro al mq
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA				
Opaca	0,3357	13,43	0,0638	0,044667
Luminosa	0,6715	26,86	0,128	0,089663

Tipologia	Coeff. per tariffa standard annua	Tariffa annua per mq	Coeff. per tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera euro al mq
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA SU AREA PUBBLICA O BENI COMUNALI				
<i>Fino a mq 1</i>				
Opaca	1	40,00	0,1644	0,11508
Luminosa	1,3	52,00	0,217	0,152

Tipologia	Coeff. per tariffa standard annua	Tariffa annua per mq	Coeff. per tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera euro al mq
MESSAGGI PUBBLICITARI PER C/ALTRUI SU PANNELLI, DISPLAY ECC.				
<i>Per mq 1</i>	1,033	41,32	0,196	0,1372

Tipologia	Coeff. per tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera € a persona
DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	3,7	2,59

Tipologia	Coeff. per tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per mq	Tariffa 15 gg. per mq
STRISCIONI O MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE			
<i>Fino a mq 1 per ogni 15gg o frazione</i>	1,00	0,70	10,50
<i>Oltre 1 mq per ogni 15gg o frazione</i>	1,50	1,05	15,75

Tipologia	Coeff. per tariffa standard	Tariffa per manifesti inferiori a mq 1	Tariffa per manifesti da mq 1 a mq 2	Tariffa per manifesti da mq 2 a mq 6	Tariffa per manifesti 6x3
PUBBLICHE AFFISSIONI – diritto base		(*) (****)	(*) (****)	(*) (**) (****)	(*) (***) (****)
Tariffa per i primi 15 gg a foglio	2,50	1,75	2,50	3,00	30,00
Tariffa per periodi di 5 gg successivi		0,45	0,62	0,75	/
Tariffa per periodi di 15 gg successivi		0,90	1,25	1,50	15,00
Tariffa annuale su impianti 6x3: € 40/mq					
(*) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto base è maggiorato del 50%					
(**) Per manifesti costituiti da sei sino a dieci fogli il diritto base è maggiorato del 50%					
(***) Per manifesti costituiti da più di 10 fogli il diritto base è maggiorato del 100%					
(****) Per commissioni urgenti: maggiorazione del 20% con un minimo di € 25,0					
<i>N.B.: per foglio si intende un modulo di dimensioni pari a 70 cm x 100 cm</i>					

Tipologia	Coeff. per tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera € x punto sonoro
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AMPLIFICATORI E SIMILI	11,074	7,75

Tipologia	Tariffa annuale (standard x coeff.)
PUBBLICITA' ESTERNA VEICOLI USO PRIVATO E PUBBLICO	Coeff. 0,625
Superfici fino a 2 mq (per mq)	25,00
Superfici oltre 2 mq (per mq)	10,00

Tipologia	Coeff.	Tariffa giornaliera x aeromobile
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI	85,71	60,00

Tipologia	Coeff.	Tariffa giornaliera x punto luminoso
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE	3,686	2,58

TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Tipologia <i>- Occupazione Permanente -</i>	Coeff. per tariffa standard annua	Tariffa annua per mq	Tariffa per utente
<i>Tariffa standard per anno solare e per mq</i>		40,00	
Occupazione Permanente	0,525	23,00	
Occupazione con tende fisse e retrattili	0,2	8,00	
Passi carrabili	0,30	12,00	
Apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi	Centro 0,275	11,00	
	Frazione 0,15	6,00	
Distributori carburanti (con gradazione ex art. 53 Regolamento)	Centro 0,775	31,00	
	Frazione 0,275	11,00	
Occupazione con cavi e condutture sovrastanti e sottostanti il suolo			1,50 (Minimo € 800)

Tipologia <i>- Occupazione Temporanea -</i>		Coeff. per tariffa standard annua	Tariffa giornaliera per mq
<i>Tariffa standard per anno solare e per mq</i>			0,70
Occupazione Temporanea	Sino 15 gg	0,857	0,60
	Superiore 15 gg	0,428	0,30
Occupazione con tende fisse e retrattili		0,2	0,14
Attività edilizia – Venditori ambulanti – Produttori agricoli		Fino a 15 gg.= 0,40	0,28
		Oltre 15 gg= 0,2	0,14
Spettacolo viaggiante (con gradazione ex art. 53 Regolamento)		Fino a mq 100	0,28
		Da mq 101 a 1000	0,14
		Oltre mq 1000	0,07
Manifestazioni politiche – culturali – sportive, senza fine di lucro: art. 52 comma 7 Regolamento			

